



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Il regime fiscale dei dividendi di società italiane ed estere

La definizione degli utili

La tassazione degli utili da partecipazione percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, da enti non commerciali, da società semplici, da soggetti non residenti

Il regime transitorio

Sabrina Capilupi

Roma, 26 settembre 2025



Utili da partecipazione percepiti da persone fisiche - Definizione

Art. 44, comma 1, lett. e), Tuir

Sono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società

Non costituiscono utili:

- gli utili derivanti dalla partecipazione a società di persone ed enti equiparati residenti (v. art. 5 Tuir)
- i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR (v. art. 44, comma 1, lett. g), Tuir)
- I redditi derivanti da *trust* (v. art. 44, comma 1, lett. g-sexies), Tuir)
- gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società (art. 53, comma 2, lett. d), Tuir)
- i compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti sotto forma di partecipazione agli utili (art. 51, comma 1, Tuir)



Utili da partecipazione percepiti da persone fisiche - Definizione

Il trattamento fiscale degli utili si applica:

- alle azioni che sottendono una partecipazione al capitale o al patrimonio della società
- ai titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi
- alle azioni, titoli e strumenti finanziari emessi da società ed enti non residenti a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente
- ai contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso da opere e servizi



Utili da partecipazione percepiti da persone fisiche – L’evoluzione normativa

Con l’introduzione dell’IRES (1° gennaio 2004) è stato abolito il credito d’imposta sui dividendi e la doppia imposizione economica sugli utili è stata mitigata mediante la parziale esclusione dall’imponibile degli utili, sempreché concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore

(ossia salvi i casi in cui gli utili siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva)

La legge di bilancio 2018 (1° gennaio 2018) ha uniformato l’imposizione delle partecipazioni societarie a prescindere dalla entità della partecipazione detenuta — qualificata o non qualificata

L’art. 32-*quater* del decreto legge n. 124 del 2019 ha introdotto un regime di tassazione per trasparenza in base al quale i dividendi percepiti da società semplici vengono assoggettati a tassazione in capo ai soci sulla base del corrispondente regime fiscale ad essi applicabile

L’art. 5 del D.Lgs. n. 142 del 2018 (attuazione Direttive ATAD) ha introdotto nel Tuir l’art. 47-*bis* per l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati



Utili da partecipazione percepiti da persone fisiche – Partecipazioni non qualificate

Sugli utili relativi a **partecipazioni non qualificate** ai sensi del comma 1, lett. c-bis), dell'art. 67 del Tuir, sempreché possedute da persone fisiche non imprenditori, si applica la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento del loro intero ammontare ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Per i titoli quotati, immessi nel sistema di deposito accentratato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., in luogo della ritenuta suddetta si applica un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 27-ter del medesimo decreto nella stessa misura del 26 per cento

Non vi è la facoltà di opzione per il regime ordinario in luogo dell'applicazione della tassazione sostitutiva



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Utili da partecipazione percepiti da persone fisiche – Partecipazioni qualificate

A decorrere dal 1° gennaio 2018, anche sugli utili relativi a **partecipazioni qualificate** ai sensi del comma 1, lett. c), dell'art. 67 del Tuir, sempreché possedute da persone fisiche non imprenditori, si applica la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento del loro intero ammontare ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Si considerano “qualificate” le partecipazioni che “rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni” (art. 67, comma 1, lett. c), Tuir)



Utili da partecipazione – Regime transitorio

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018, che segna la linea di spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime impositivo, con la previsione di un periodo transitorio

Dal 1° gennaio 2018 la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate non assume più rilevanza ai fini della tassazione che risulta unica per tutti i percettori nella misura del 26 per cento

Durante la fase transitoria di applicazione del regime di tassazione dei dividendi, le regole di imposizione degli utili cambiano in relazione a un duplice criterio:

- a seconda che le partecipazioni siano qualificate ovvero non qualificate;
- in ordine al momento della percezione degli utili ovvero a quello della cessione delle partecipazioni

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (D.M. 26 maggio 2017)



Utili da partecipazione – Regime transitorio

- Gli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento
- Gli utili prodotti nel periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento
- Gli utili prodotti nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento
- Gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, subiscono una tassazione sostitutiva con l'aliquota del 26 per cento



Regime transitorio

ANNO FORMAZIONE UTILI	MISURA DI PARTECIPAZIONE AL RC
FINO ALL'ES. 31/12/2007	40%
DALL'ES. 31/12/2008 → 31/12/2016	49,72%
NELL'ES. 31/12/2017	59,14%

Distribuzioni di dividendi di natura qualificata
deliberate tra il 1/1/2018 e il 31/12/2022 e
aventi ad oggetto utili prodotti fino
all'esercizio in
corso al 31/12/2017



Utili da partecipazione – Regime transitorio

Se non è specificato l'esercizio di formazione degli utili distribuiti ai soci, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e poi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016

La distribuzione deve essere stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022

Non rileva la circostanza che l'effettivo pagamento avvenga in una data successiva

Il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili

La delibera attribuisce al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell'approvazione della stessa

Resta impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione

Principio di diritto AdE n. 3 del 6 dicembre 2022



Utili da partecipazione percepiti da persone fisiche – Presunzione di distribuzione e altre disposizioni

Presunzione di distribuzione - Indipendentemente da quanto deliberato, si considerano prioritariamente distribuiti l'utile di esercizio e le riserve, diverse da quelle di apporto, per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta (v. art. 47, comma 1, Tuir)

Distribuzione di utili in natura - Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale (v. art. 47, comma 3, Tuir)

Restituzione di conferimenti - Non costituiscono utili le restituzioni dei conferimenti dei soci né l'assegnazione gratuita ai soci di nuove azioni e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse, in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale (v. art. 47, commi 5 e 6, Tuir)

Recesso del socio - Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci, nei casi di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate (v. art. 47, comma 7, Tuir)



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Utili da partecipazione percepiti da enti non commerciali

Gli utili percepiti da enti non commerciali in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, in società italiane ed estere, sono assoggettati a tassazione nella misura del 100 per cento

Tale regime fiscale si applica agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016

Gli utili percepiti dagli enti non commerciali, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, continuano a non concorrere alla formazione del reddito complessivo nella misura del 22,26 per cento



Utili da partecipazione percepiti da enti non profit

Gli utili percepiti a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 da enti non commerciali non profit concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% (legge di bilancio 2021)

Gli enti devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

I beneficiari dell'agevolazione devono destinare il relativo risparmio d'imposta al finanziamento delle attività di interesse generale

L'importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente

Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato



Utili da partecipazione percepiti da società semplici

I dividendi corrisposti alle società semplici ed equiparate residenti nel territorio dello Stato, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere, si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione dello specifico regime fiscale nell'esercizio in cui sono percepiti.

I dividendi percepiti dal 1° gennaio 2020:

- se imputabili a società di capitali ed enti commerciali residenti, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 95 per cento;
- se imputabili a imprenditori individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice residenti, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86 per cento;
- se imputabili a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, sono assoggettati a tassazione con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento;
- se imputabili ad enti non commerciali, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare;
- se imputabili a soggetti non residenti, si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%, ridotta all'1,20% nei confronti delle società ed enti europei soggetti ad un'imposta sul reddito delle società e all'11% nei confronti dei fondi pensione europei

Agli utili prodotti negli esercizi precedenti si rende applicabile il regime transitorio



Utili da partecipazione percepiti da soggetti non residenti

Gli utili corrisposti a soggetti non residenti sono, in linea generale, soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta del 26%, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari partecipativi e ai contratti di associazione in partecipazione, emessi e stipulati con società italiane, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato (Art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973)

Sono applicabili le misure più favorevoli previste nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia

Particolari disposizioni sono previste per gli utili percepiti da:

- Società ed enti europei, soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri della UE o SEE inclusi nella white list, sui quali l'aliquota di tassazione è pari all'1,20% (comma 3-ter dell'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973)
- Fondi pensione istituiti in Stati UE o SEE inclusi nella white list, sui quali l'aliquota di tassazione si applica nella misura dell'11%
- OICR europei conformi alle Direttive UCITS e AIFM che usufruiscono di un regime di esenzione